



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**


VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.Lgs. 104/2017 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

PRESO ATTO che il citato D.Lgs. 104/2017, all'art. 23, co. 1 e 2 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017 [...]" e che "i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente [...]";

CONSIDERATO che il disposto di cui l'art. 17 del D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017 trova applicazione anche per i provvedimenti di V.I.A. adottati prima della sua entrata in vigore in ragione di quanto previsto dall'art 23, comma 3, del medesimo Decreto;

CONSIDERATO che in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";



VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D. L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161 “*Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO l’art. 5 del citato il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, relativo al Piano di Utilizzo del materiale da scavo che prevede, per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, che quanto disposto nel regolamento medesimo sia espletato prima della conclusione della procedura di VIA;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164*”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che all’art. 27 prevede che “*I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni*”;

VISTA la Legge del 28 giugno 2016, n. 132 recante “*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*”, entrata in vigore il 14 gennaio 2017;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Emilia Romagna, nominato con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;



VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. per il progetto *"Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto - Tratto Bologna Borgo Panigale-Bologna San Lazzaro - Potenziamento in sede del sistema autostradale e tangenziale di Bologna"*, con nota prot. ASPI/RM/44 del 4 gennaio 2017, acquisita al prot. n. DVA-678 del 13 gennaio 2017;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 10 gennaio 2017 sui quotidiani *"Corriere della sera"* e *"Corriere di Bologna"*;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, il cui elenco è riportato a pag. 7 del parere n. 2560 del 24 novembre 2017;

PRESO ATTO delle controdeduzioni alle osservazioni fornite dal proponente, considerate dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo e riportate nell'Allegato 1 al parere n. 2560 del 24 novembre 2017;

PRESO ATTO che non sono pervenuti pareri ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 10) dell'Allegato II alla parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. *"Autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli"*;

PRESO ATTO che l'opera, nel suo complesso, prevede l'ampliamento della tangenziale e dell'autostrada A14 nel tratto urbano di Bologna, dallo svincolo 3 del "ramo verde" (collegamento tra l'A14 a Borgo Panigale e la tangenziale) allo svincolo 13 di Bologna San Lazzaro, attraverso la realizzazione del tracciato a tre corsie più corsia di emergenza per senso di marcia sia sull'autostrada A14 che sulla tangenziale e la realizzazione dell'ampliamento a 4



corsie per la tangenziale nel tratto compreso fra gli svincoli 6 (Castelmaggiore) e 8 (Viale Europa).

In particolare:

- l'ampliamento previsto è di circa 14 metri (7 m per lato) per l'80 per cento del tracciato e di circa 20 metri (10 m per lato) per il restante 20 per cento;
- i 4 tronchi autostradali che fanno direttamente capo a Bologna, la Bologna-Milano (A1), la Bologna-Firenze (A1), la Bologna-Padova (A13) e la Bologna-Ancona (A14), sono collegati al sistema tangenziale autostradale di Bologna, che consiste in due carreggiate autostradali a pedaggio (autostrada) affiancate da due carreggiate libere da pedaggio (complanare); il tratto autostradale rappresenta l'inizio dell'A14 Bologna-Taranto, compreso il raccordo di Casalecchio, ed è controllato attraverso 5 stazioni (Casalecchio; Borgo Panigale; Fiera; San Lazzaro; Arcoveggio, situata sull'A13 Bologna - Padova). Tali stazioni (eccetto Fiera) sono connesse direttamente alla complanare, sulla quale si trovano 15 svincoli, a loro volta collegati alla viabilità ordinaria della città;
- il progetto interessa il tratto dall'interconnessione del ramo di Casalecchio sull'A14 (km 9+000) allo svincolo di San Lazzaro (km 22+200), per uno sviluppo lineare complessivo di circa 13,5 km, inseriti nel territorio comunale di Bologna, ad esclusione degli ultimi circa 1000 metri, che ricadono nel comune di San Lazzaro di Savena;
- l'intervento, in quanto adeguamento in sede dell'infrastruttura esistente con adeguamento della sezione trasversale, non prevede modifiche plano-altimetriche al corpo stradale principale, mentre è aggiornato il sistema relativamente a:
 - o svincoli;
 - o viabilità interferita,
 - o opere d'arte (comprese quelle maggiori);
 - o barriere di sicurezza;
 - o pavimentazioni;
 - o sistema di raccolta, drenaggio e trattamento delle acque di piattaforma;
 - o sistema integrale di mitigazione acustica con la realizzazione di nuove barriere antirumore per circa 15 km lineari e l'estensione della copertura fonica in corrispondenza del quartiere di San Donnino;
- l'intervento prevede, inoltre, un progetto territoriale che si compone di:
 - o aree a parco;
 - o fasce filtro;



- aree a verde di inserimento ambientale (aree intercluse oggetto di rinaturalizzazione e filari arborei ed arbustivi previsti lungo il margine infrastrutturale);
- de-impermeabilizzazioni;
- porte (nuovi luoghi urbanizzati finalizzati allo scambio tra la città consolidata e la città metropolitana);
- percorsi ciclopedonali;
- passaggi (punti di permeabilità dell'asse autostradale/tangenziale: sottopassaggi e sovrappassaggi);
- interventi di miglioramento della connettività locale;
- interventi di qualificazione architettonica delle opere d'arte di attraversamento e del sistema di protezione acustica e qualificazione paesaggistica della tratta coperta di San Donnino.

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle aree della Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, il potenziamento in sede del sistema autostradale e tangenziale in progetto :

- dista circa 400 m dal SIC IT4050018 *"Golena San Vitale e Golena del Lippo"*;
- dista circa 3,9 km dal SIC/ZPS IT4050029 *"Boschi di San Luca e Destra Reno"*;
- dista circa 4,1 km dal SIC IT4050001 *"Gessi bolognesi, calanchi dell'Abbadessa"*;

CONSIDERATO che, data la presenza dei citati Siti Natura 2000, il proponente ha provveduto a redigere lo Studio di incidenza ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, allo scopo di determinare gli eventuali impatti dell'opera sugli ecosistemi presenti e di definire specifiche misure di mitigazione da intraprendere;

CONSIDERATO che, in base alla localizzazione dei predetti siti, intesa sia come distanza dall'opera di progetto sia come occupazione di un ambito territoriale caratterizzato da elementi ambientali e strutturali in relazione all'opera stessa, il proponente ha identificato quale sito potenzialmente interferito dagli effetti del progetto il SIC IT4050018 *"Golena San Vitale e Golena del Lippo"*;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che, relativamente al SIC IT4050018 *"Golena San Vitale e Golena del Lippo"* *"[...] vista l'assenza di potenziali effetti significativi su di esso, non è stato ritenuto necessario procedere alle fasi successive di valutazione ed è stata conclusa l'analisi nella fase di pre-valutazione [...]"*;



VISTA la nota prot. ASPI/45 del 4 gennaio 2017, acquisita al prot. DVA-677 del 13 gennaio 2017, con la quale la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. ha presentato il Piano di utilizzo terre redatto ai sensi del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 per il sopra citato progetto;


CONSIDERATO che con Provvedimento Direttoriale prot. DVA-DEC-2017-409 del 6 dicembre 2017, emesso sulla base del parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2561 del 24 novembre 2017, è stato approvato il Piano di Utilizzo Terre relativo al progetto *"Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto - Tratto Bologna Borgo Panigale-Bologna San Lazzaro - Potenziamiento in sede del sistema autostradale e tangenziale di Bologna"*, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, n. 2560 del 24 novembre 2017, assunto al prot. DVA-28280 del 5 dicembre 2017, costituito da n. 102 pagine;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. DG/ABAP/493/2018 del 9 gennaio 2018, assunto al prot. DVA-322 del 9 gennaio 2018, costituito da n. 9 pagine;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Regione Emilia Romagna, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 2 agosto 2017, assunto al prot. DVA-20176 del 11 settembre 2017, costituito da n. 162 pagine;

ACQUISITA al prot. DVA-2438 del 31 gennaio 2018 la nota prot. ASPI/2829 del 31 gennaio 2018 con la quale la Società Autostrade per l'Italia S.p.a. rilascia la propria intesa in merito all'istituzione dell'Osservatorio Ambientale di cui all'art. 28, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ai fini della verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel Decreto di compatibilità ambientale del progetto *"Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto - Tratto Bologna Borgo Panigale-Bologna San Lazzaro - Potenziamiento in sede del sistema autostradale e tangenziale di Bologna"* nelle modalità indicate dalla Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali nella nota prot. DVA-1703 del 24 gennaio 2018;



CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

1. Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2560 del 24 novembre 2017, assunto al prot. DVA-28280 del 5 dicembre 2017;
2. Parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. DG/ABAP/493/2018 del 9 gennaio 2018, assunto al prot. DVA-322 del 9 gennaio 2018;
3. Parere della Regione Emilia Romagna, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 02/08/2017, assunto al prot. DVA-20176 del 11 settembre 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;


CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sulla base di quanto indicato dal proponente, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di V.I.A.

Eventuali ulteriori autorizzazioni ambientali relative al livello progettuale oggetto della presente valutazione, dovranno essere acquisite prima della conclusione della conferenza dei servizi decisoria.

Sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione territorialmente competente;

CONSIDERATO che:

- al presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, previgenti all'entrata in vigore del D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 di modifica dello stesso ad eccezione di quanto specificato nel seguito in merito all'ottemperanza del quadro prescrittivo;



- l'art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017, dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 che modifica e sostituisce l'art. 28 "Monitoraggio" del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 come sostituito dall'art. 17 del D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto del 24 novembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stati emanati *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"*;
- il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto della **"Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto - Tratto Bologna Borgo Panigale-Bologna San Lazzaro - Potenziamento in sede del sistema autostradale e tangenziale di Bologna"**, presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., subordinata al rispetto delle Condizioni ambientali di cui al seguente art. 1, sez. A, B e C.

Art. 1 (Condizioni ambientali)

Sez. A)

Condizioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Le aree di deposito e trattamento acque dovranno essere tutte impermeabilizzate. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere sviluppato un apposito elaborato relativo alla cantierizzazione degli



attraversamenti dei corsi d'acqua con relativo approfondimento dell'analisi degli impatti e conseguenti opere di mitigazione/compensazione in sinergia ad eventuali altre iniziative in essere nell'ambito della città di Bologna.

Tutti gli attraversamenti e immissioni in corsi d'acqua demaniali, nonché le occupazioni temporanee per uso cantiere sono soggetti a rilascio da parte di ARPAE di titolo concessorio ai sensi della LR 7/2004 e s.m.i., previo il Nulla Osta ai fini idraulici rilasciato dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali - Cantiere

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Osservatorio Ambientale

2. Il Proponente dovrà fornire i risultati del monitoraggio ambientale in fase di esercizio al fine di dimostrare il rispetto degli obiettivi di qualità individuati dal progetto per le mitigazioni acustiche e dando riscontro della completa attuazione degli interventi progettati.

Ambito di applicazione: Rumore, mitigazioni e monitoraggio ambientale
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM – Fase di esercizio

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Osservatorio Ambientale


3. Il Proponente dovrà concordare con ARPAE il posizionamento delle centraline fisse/mobili per il monitoraggio atmosferico sia in fase ante operam, che in corso d'opera che post operam. Al monitoraggio ambientale dovrà essere connesso un idoneo sistema informativo e di comunicazione, oltre che di archiviazione, prevedendo opportuni punti informativi nella logica di un sistema di "community engagement".

Ambito di applicazione: Monitoraggio ambientale, atmosfera

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM– Fase di progettazione esecutiva

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Osservatorio Ambientale

4. Dovrà essere istituito un Osservatorio Ambientale, i cui oneri sono a carico del Proponente, ad opera del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a cui partecipino la Regione Emilia – Romagna, i Comuni di Bologna e di San Lazzaro, oltre ad ARPAE e AUSL ed il Proponente, che accompagni la realizzazione dell'opera e la prima fase di



esercizio, con il compito di verificare la puntuale e corretta attuazione delle prescrizioni dettate, gli esiti e l'attuazione del programma di monitoraggio ambientale e indicare le azioni che si rendessero necessari a tutela, mitigazione e compensazione ambientale degli eventuali ulteriori impatti possibili.

Ambito di applicazione: Altri aspetti

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase precedente la cantierizzazione

5. Valutare gli interventi atti a compensare l'incremento di CO2 anche mediante l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili integrati nella infrastruttura di progetto, quali ad esempio di solare fotovoltaico, o anche di partecipazione in quota parte alla costruzione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili installati su altre infrastrutture esistenti del territorio metropolitano.

Ambito di applicazione: Atmosfera

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Osservatorio Ambientale

6. Le specie vegetali, maggiormente efficaci dal punto di vista dell'assorbimento delle emissioni gassose e delle polveri sottili, dovranno essere individuate, sulla base di studi qualificati, come ad esempio quello del CNR-Ibimet di Bologna e le "Linee guida di forestazione urbana sostenibile per Roma capitale" di ISPRA.

Ambito di applicazione: Vegetazione


Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Osservatorio Ambientale

7. Alla luce dei superamenti stimati si richiede di valutare l'adozione un asfalto con elevato potere fonoassorbente (ad esempio asfalto con polverino di gomma);

Si richiede di verificare la necessità di ottimizzare le opere di mitigazione acustica in corrispondenza dei seguenti ricettori:

- n. 429, 432 e 434 (innalzando le barriere FO034 e FO036);
- n. 568, 578 e 579 (prevedendo l'aggetto sulla barriera FO052 o in alternativa innalzando le barriere FO048 e FO050);



- n. 698, 712 e 715 (prevedendo l'aggetto sulla barriera FO070);
- n. 892 (prolungando la barriera FO076 sullo svincolo);
- n. 1081 e 1082 (prolungando l'estensione dell'aggetto della barriera FO086 o innalzando la stessa);
- n. 1512, 1513 e 1514 (prevedendo l'aggetto sulla barriera FO019);
- n. 2187 (prevedendo il prolungamento della barriera FO069);
- n. 2200 (prolungando la barriera FO075 lungo lo svincolo);
- n. 4011 (potenziando la barriera FO001) si prescrive che lo studio sia aggiornato nella fase di progettazione esecutiva qualora la successiva fase di approvazione del PD comporti modifiche progettuali rilevanti dal punto di vista acustico.


Utilizzare le migliori tecnologie presenti sul mercato per contenere l'impatto acustico dei giunti;

Al fine di contenere il disagio microclimatico per tutti i ricettori per i quali è stimato il superamento dei limiti normativi in facciata, compresi quelli sui quali viene ipotizzata nello Studio Acustico una presunta conformità dei limiti interni di cui all'art. 6 del D.P.R. 142/04 stimata da Autostrade sulla base di un fonoisolamento minimo di facciata pari a 20 dBA, occorrerà prevedere interventi compensativi anche per tali ricettori, al fine di garantire idonee condizioni di ventilazione e condizionamento nei casi in cui il monitoraggio post operam confermi i superamenti stimati;

In fase di cantierizzazione sarà necessario effettuare adeguato monitoraggio ambientale presso i ricettori maggiormente rappresentativi per la verifica dell'impatto acustico delle attività di cantiere;

Per la fase di esercizio sarà necessario predisporre un monitoraggio con un maggior numero di punti di misura di tipo R3, realizzando, contestualmente alle misure acustiche, anche il rilievo del numero di transiti di mezzi sul tratto di infrastruttura monitorata; tali dati forniranno la base su cui aggiornare le simulazioni, e la definizione degli scenari attesi sia per il traffico, sia per le emissioni in atmosfera;

Tenendo conto che l'utilizzo di modelli previsionali, soprattutto nella valutazione di scenari post operam, presenta margini d'incertezza, si ritiene necessario che gli esiti dei monitoraggi vengano utilizzati per aggiornare il modello di simulazione previsionale, effettuando una nuova simulazione acustica tarata con i livelli equivalenti misurati in post operam ed i dati di traffico effettivamente rilevati durante le misure; in tal modo sarà possibile estendere la verifica dei livelli sonori a tutti i ricettori situati lungo il tracciato, anche laddove essi non vengano monitorati direttamente; il



modello previsionale potrà essere il medesimo utilizzato per la valutazione in oggetto, aggiornando i dati d'ingresso e inserendo eventuali elementi cartografici nuovi rispetto alla versione precedente;

I rilievi acustici in fase di esercizio, dovranno essere effettuati secondo le seguenti indicazioni:

- le postazioni di misura dovranno essere collocate sia in prossimità dell'infrastruttura stradale (sorgente-orientate), allo scopo di effettuare la caratterizzazione acustica della sorgente come dato di input da inserire nel modello (potenza sonora da attribuire alla infrastruttura stradale), sia in corrispondenza dei recettori (recettore-orientate), al fine di calibrare il modello di calcolo previsionale in fase di elaborazione, permettendo la regolazione dei parametri che intervengono sulla propagazione del suono e di verificare in corrispondenza di punti di controllo la correttezza dei livelli sonori stimati;
- dovranno essere intensificati i rilievi nelle aree dove i livelli simulati sui ricettori risultano poco sotto il limite;
- dovranno essere verificate le performance dei presidi di mitigazione posti in essere, con tecniche di misura "ad hoc";

Nel caso in cui i dati di monitoraggio acustico evidenzino superamenti dei limiti, dovranno essere adottati i necessari interventi di mitigazione.

Ambito di applicazione: Rumore, monitoraggio;

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM , IN CORSO D'OPERA, POST OPERAM – Fase di progettazione esecutiva; fase di esercizio;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Osservatorio Ambientale

8. Valutare la possibilità di utilizzare gli aggregati riciclati in sostituzione degli inerti naturali.

Ambito di applicazione: Suolo

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Osservatorio Ambientale

9. Per quanto riguarda l'approvvigionamento di terre da altri siti, come l'ipotesi di approvvigionamento "da altre iniziative sul territorio del Proponente, quali la riqualifica e dismissione del tratto autostradale A1, presso la località Vado nel comune di Monzuno (BO)", si ricorda che questo è vincolato non solo



dall'idoneità qualitativa dei materiali ma anche dalla previsione certa di questa destinazione nell'ambito dei progetti e delle procedure autorizzative delle opere da cui provengono i materiali stessi; condizioni che dovranno pertanto essere preventivamente accertate e documentate;

Per quanto riguarda le cave, siti e impianti di approvvigionamento e conferimento materiali, si dovrà redigere un apposito elaborato che tenga conto di quanto effettivamente autorizzato e pianificato, partendo dal Piano Infraregionale delle Attività Estrattive - PIAE 2013;

La caratterizzazione ambientale, già eseguita in fase progettuale, conformemente a quanto richiesto dalla norma, dovrà essere integrata nella fase dei lavori con i punti risultati inaccessibili nella fase precedente.

Ambito di applicazione: Approvvigionamento e conferimento materiali;

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Osservatorio Ambientale

10.

- a) Nelle aree di cantiere destinate al deposito di materiali quali terre da scavo, terre da coltivo, inerti naturali, materiali di demolizione, materie prime destinate agli impianti di lavorazione e produzione (calcestruzzi, cementati, frantumati, conglomerati bituminosi ecc) si dovrà adottare una organizzazione tale da garantire la chiara identificazione e tracciabilità dei materiali, anche con specifica cartellonistica e adibendo aree dedicate, tale da evitare miscele, da preservare le caratteristiche qualitative dei materiali, in particolare delle terre da scavo e destinate al riutilizzo, e a limitare la produzione di rifiuti;
- b) I rifiuti prodotti durante il cantiere dovranno essere rigorosamente separati dagli altri materiali sia in fase di produzione che di stoccaggio e successivamente gestiti adottando tutte le misure necessarie per evitare possibili inquinamenti del suolo, delle acque superficiali e sotterranee;
- c) Per gli interventi nei parchi pubblici esistenti o di progetto, potranno essere conferiti ed utilizzati unicamente terreni privi di materiali estranei e conformi rispetto alle CSC indicate nella colonna A, Tabella 1, dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fornendo alle Amministrazioni comunali competenti, copia degli esiti analitici dei campionamenti di verifica; lo strato più superficiale dovrà essere costituito da terreno vegetale e garantire le necessarie caratteristiche agronomiche;
- d) Per le fasi di indagine, cantierizzazione e realizzazione delle opere, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a mantenere la



- separazione tra i diversi acquiferi eventualmente intercettati, preservandone al contempo la qualità;
- e) dovranno essere adottate particolari cautele nell'uso dei carburanti destinati alle macchine operatrici e nelle operazioni di manutenzioni delle stesse; nel caso si necessiti di uno stoccaggio di carburanti e lubrificanti, ovvero di altri prodotti potenzialmente inquinanti, e nei punti di rifornimento deve essere garantita l'impermeabilizzazione delle superfici di contatto con il suolo e del relativo piazzale di rifornimento, nonché la captazione delle acque di dilavamento e delle idonee vasche di raccolta delle stesse, al fine di garantire la non dispersione degli eventuali inquinanti;
- f) è necessario venga sviluppato un dettagliato piano di cantierizzazione, per tutte le opere stradali in ambito urbano, con indicazione delle aree di occupazione temporanea, segnaletica di cantiere, tempi, fasi di lavoro, individuazione dei percorsi alternativi nei casi di chiusure temporanee di tratte stradali, altri interventi particolari; tale progettazione dovrà tenere in particolare considerazione gli impatti che in fase di realizzazione delle opere si genereranno sul contesto urbano, cercando, per quanto possibile, di minimizzarne gli impatti;
- g) Si prescrive di adottare tutte le misure più efficaci e stringenti al fine di contenere al massimo la dispersione dei materiali durante i trattamenti; tra queste si citano:
- i. la bagnatura costante di tutti i cumuli di materiale di lavorazione, di scotico e di demolizione che si verranno a creare;
 - ii. la movimentazione con scarse altezze di getto, basse velocità d'uscita e contenitori di raccolta/dispositivi chiusi;
 - iii. la copertura dei nastri trasportatori e di tutti gli apparecchi volti al trasporto dei materiali pulvirulenti;
 - iv. la sospensione dei lavori in caso di condizioni meteorologiche avverse, con particolare riferimento alla velocità del vento (si veda in proposito la Guida tecnica edita dal ministero dei Trasporti francese e citata nella "Relazione di accompagnamento MATTM" (AMB2001, p. 11), con venti superiori a 5 m/s, come proposto nelle integrazioni della relazione sopra citata;
 - v. la predisposizione di coperture con stuoie e teli o copertura verde per i materiali soggetti a scarsa movimentazione o a rischio di dispersione;
 - vi. la bagnatura di tutte le strade di cantiere;
 - vii. la limitazione della velocità sulle strade di cantiere fino ad massimo di 30 km/h;



- viii. il lavaggio dei pneumatici dei mezzi in uscita dal cantiere;
- ix. la realizzazione di barriere antipolvere o antirumore, come proposto "Relazione di accompagnamento MATTM" (AMB2001, p. 11) nei luoghi più prossimi ai recettori;
- h) Nell'ambito del progetto esecutivo dovrà essere presentato un aggiornamento della documentazione di impatto acustico sui cantieri che - sulla base di informazioni più particolareggiate circa le lavorazioni previste, le macchine utilizzate ed i tempi di lavorazione e sulla base del Gantt di cantiere - valuti con maggiore dettaglio le ricadute acustiche sui ricettori potenzialmente impattati, per ciascuna lavorazione e anche nella configurazione media del cantiere;
- i) In merito alla gestione delle attività di cantiere al fine di minimizzare l'impatto sulla qualità dell'aria si prescrive:
- di valutare una possibile alternativa alla collocazione della porzione di cantiere CB01 a nord del tracciato, che sia maggiormente lontana da ricettori residenziali;
 - di installare barriere di protezione antipolvere e, se possibile, anche siepi o barriere vegetali ai margini delle aree di cantiere fisse, sia principali sia di supporto, e lungo linea per i cantieri mobili;
 - di evitare qualsiasi attività di combustione all'aperto;
 - di effettuare i trasporti di materiale a pieno carico al fine di ridurre il numero dei veicoli in circolazione;
 - di pulire i piazzali e le porzioni pavimentate delle piste lungo i fronti di avanzamento e di accesso alle aree di intervento e di cantiere al termine dei turni di lavoro settimanale, con mezzi spazzatrici mentre quelle lasciate sterrate dovranno essere mantenute umide con una frequenza tale da minimizzare il sollevamento di polveri durante il transito degli automezzi, e con frequenza maggiore in condizioni di clima secco;
 - di installare impianti di captazione e depolverazione durante le fasi di prelievo, trasferimento e sgancio con benne o pale; se la captazione delle emissioni non è possibile si deve mantenere un'altezza di caduta limitata del materiale entro il vano di carico dell'autocarro e sulle attrezzature di trasporto dello stesso;
 - che le benne e le tramogge siano dotate di bandelle in gomma mobili;
 - la movimentazione lenta del materiale sui nastri trasportatori;
 - di stoccare i materiali allo stato solido polverulento in silos e



- movimentarli mediante sistemi chiusi quali trasporti pneumatici, coclee, elevatori a tazze, presidiati da sistemi di abbattimento e dotati di sistemi di controllo quali pressostati con dispositivi di allarme;
- per gli impianti di lavorazione e frantumazione del materiale solido, ferme restando le condizioni di eventuali autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, le varie fasi di lavorazione dovranno comunque essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera, preferibilmente con dispositivi chiusi e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri;
 - di utilizzare gruppi elettrogeni in grado di minimizzare le emissioni assicurando le massime prestazioni energetiche;
 - per le fasi di rifacimento sottovia e demolizioni cavalcavia e materiale solido, di effettuare la bagnatura periodica del materiale con mezzi o con impianti di nebulizzazione e umidificazione;
 - per il trattamento o stabilizzazione a calce:
 - o ferma restando l'applicazione delle regole minime previste dalla Guida tecnica "Annexe 5 - Traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques" per i cantieri "ordinari", le stesse saranno integrate con le procedure previste per i cantieri "sensibili";
 - o oltre alla rigorosa applicazione delle misure e degli accorgimenti proposti nella documentazione integrativa (punto 4.42 AMB2002), siano previste bandelle laterali in gomma a protezione delle ruote posteriori dello spandi calce;
- j) Le aree di deposito e trattamento acque dovranno essere tutte impermeabilizzate;
- k) In fase di progettazione esecutiva dovrà essere sviluppato un apposito elaborato relativo alla cantierizzazione degli attraversamenti dei corsi d'acqua;
- l) Tutti gli attraversamenti e immissioni in corsi d'acqua demaniali, nonché le occupazioni temporanee per uso cantiere sono soggetti a rilascio da parte di ARPAE di titolo concessorio ai sensi della LR 7/2004 e smi, previo il Nulla Osta ai fini idraulici rilasciato dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Ambito di applicazione: Cantiere



Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM, IN CORSO D'OPERA – Fase di progettazione esecutiva, prima dell'entrata in esercizio dell'opera

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Osservatorio Ambientale

11. Dovranno essere messi a punto ed utilizzati sistemi per il mascheramento visivo delle misure di mitigazione indirette del rumore in fase di cantierizzazione;

In fase di cantierizzazione dovranno essere previste apposite mitigazioni da individuare cantiere per cantiere in funzione delle lavorazioni che possono impattare sulle pertinenze;

In considerazione della strategicità del collegamento ciclabile che insiste su tale opera, il proponente dovrà realizzare, nell'ambito dei lavori di potenziamento, il sottopasso ciclopedonale su via Triumvirato;

Ai fini di garantire la sostenibilità energetica dell'opera, dovrà essere perseguita l'installazione di impianti di illuminazione a basso consumo ed a risparmio energetico.

Il proponente in fase di Progettazione esecutiva, ad ulteriore mitigazione dell'impatto atmosferico e con la finalità di migliorare l'assorbimento di carbonio, dovrà integrare il progetto di inserimento paesaggistico-ambientale dell'opera con la previsione di fasce arboree-arbustive. Le aree dovranno essere individuate in accordo con l'Osservatorio Ambientale con il quale dovranno essere definite anche le modalità di acquisizione/utilizzo delle stesse. Vengono confermati i quantitativi richiesti dalla normativa (normativa regionale di settore DGR 549/12) a compensazione della riduzione delle fasce boschive interferite dai lavori.

Ambito di applicazione: Mitigazioni

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM; CORSO D'OPERA – Fase di progettazione esecutiva; prima dell'entrata in esercizio dell'opera

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Osservatorio Ambientale

Sez. B)

Condizioni ambientali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici:

1. Venga intensificato il trattamento “a verde” delle zone oggetto di intervento, con cortine arboree e arbustive, senza lasciare ampi spazi



pavimentati, impermeabilizzati e non drenanti privi di adeguate schermature a verde. Circa le barriere antirumore le tipologie prescelte in cortei risultano sostanzialmente compatibili; delle stesse andranno forniti elementi progettuali di dettaglio.

Ambito di applicazione: Paesaggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Osservatorio Ambientale

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici:

2. Sebbene le precedenti indagini condotte lungo lo stesso tracciato non abbiano rilevato elementi di incompatibilità con la realizzazione dell'opera, i dati noti non consentono di escludere del tutto la possibile esistenza di depositi archeologici ancora conservati nel sottosuolo per le porzioni di territorio interessate dai nuovi lavori.

Pertanto, esaminati e messi in relazione tra loro:

- gli esiti delle indagini preventive condotte in occasione dei precedenti lavori e la valutazione del rischio archeologico condotta sulla base dei dati conosciuti
- i risultati dell'esame dei carotaggi effettuati e il relativo andamento altimetrico dei livelli antropizzati
- l'andamento morfologico generale del paleo suolo di età romana così come da risulta da approfondimenti e studi condotti dalla Soprintendenza in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna
- l'entità dell'incidenza delle lavorazioni previste nelle diverse progressive della tratta

si considera conclusa la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 50/2006 e si prescrivono attività di assistenza e controllo in corso d'opera, da eseguirsi da parte di personale qualificato e con la direzione di questo Ufficio, per le lavorazioni sotto indicate.

Con riferimento alla "Tabella riassuntiva delle lavorazioni di progetto, degli scavi previsti e del rischio archeologico" (elaborato Arc0010), l'assistenza archeologica dovrà riguardare:

1. area 1 (Km 8+100 – 9+500): bacini idrici, viadotto opera 60T, sottovia via del Triumvirato e relativi svincoli e riqualifica stradale (61T, VL01, 4-4 bis)
2. area 2 (Km 9+500 – 11+000): nessuna prescrizione



3. area 3 (Km 11+000 – 12+000): cavalcavia via Benazza (CV75T), di corpo stradale in trincea e di cavalcavia 76T e 77T
4. area 4 (Km 12+000 – 13+000): corpo stradale in trincea e vasca di laminazione
5. area 5 (Km 13+000 – 14+000): sottovia di via Erbosa (83T), via dell'Arcoveggio (84T), via Corticella (86T)
6. area 6 (Km 14+000 – 16+000): sottovia rampe interconnessione e relativa rampa (89T-93T), sottovia via Ferrarese (95T), sottovia via Zambellini – Stalingrado (97T), sottovia via Zambecari e relativo monolite a spinta (98T e 98aT), corpo stradale in trincea, cavalcavia CV101a
7. area 7 (Km 16+000 – 18+000): a partire dalla progressiva 16+400 tutti gli interventi, anche quelli di scotico superficiale
8. area 8 (Km 18+000 – 19+000): prolungamento Ponticello (108T), sottovia dir. via Scandellara (109T), muro di sottoscarpa MS17, muro di sostegno MS18, sottovia via Scandellara (111T), riqualifica via Scandellara (VL12), muri di sostegno MS 19 e 20
9. area 9 (Km 19+000 – 20+000): tutti gli interventi, anche quelli di scotico superficiale
10. area 10 (Km 20+000 – 22+330): tutti gli interventi, anche quelli di scotico superficiale
11. area 11 (collegamento via Agucchi asse attrezzato): assistenza e controllo in corso d'opera agli scavi profondi (vasca di laminazione e sollevamento e paratie di pali)
12. area 12: nessuna prescrizione
13. area 13: nessuna prescrizione.

Nel caso in cui la sorveglianza archeologica mettesse in evidenza stratigrafie, depositi e/o strutture, si dovrà procedere con scavi archeologici estensivi delle emergenze individuate, secondo modalità e tempistiche oggetto di successiva valutazione da parte della Soprintendenza.

Ambito di applicazione: Beni Culturali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Osservatorio Ambientale

Infine restano comunque salve le misure di tutela da adottare ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, relativamente a singoli ritrovamenti in corso d'opera e al loro contesto non prevedibili allo stato dell'arte.



Sez. C)

Condizioni ambientali della Regione Emilia Romagna

Sono da ottemperare le condizioni ambientali dettate dalla Regione Emilia Romagna nel parere di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 2 agosto 2017, che, allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante, ad eccezione di quelle già ricomprese o in contrasto con le condizioni ambientali di cui alle Sez. A) e Sez. B) del presente Decreto.

In particolare, tra le condizioni poste, la n. 9.1 recita “[...] si ritiene imprescindibile l'istituzione di un Osservatorio Ambientale, ad opera del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a cui partecipino la Regione Emilia – Romagna, i Comuni di Bologna e di San Lazzaro, oltre ad ARPAE e AUSL, che accompagni la realizzazione dell'opera e la prima fase di esercizio, con il compito di: verificare l'adeguatezza delle simulazioni sia delle emissioni in atmosfera sia dell'impatto acustico, effettuate sulla base di dati di traffico aggiornati, per definire la caratterizzazione dello stato anteoperam; intervenire su situazioni di non conformità rispetto agli studi progettuali o a specifiche criticità; verificare che sia conseguita la maggior efficacia degli interventi di forestazione/ambientazione, nonché verificare il computo delle superfici boscate; definire, in seguito al monitoraggio, gli interventi, anche gestionali, come ad esempio la riduzione della velocità in caso di superamenti dei limiti delle emissioni in atmosfera o le modifiche alla tariffazione, necessari per il rispetto degli obiettivi di regolazione dei flussi di traffico, che la realizzazione del progetto si pone [...]”.

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

In recepimento di quanto prescritto nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2560 del 24 novembre 2017 (condizione ambientale di cui al punto n. 4) e nella Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1202 del 2 agosto 2017 (condizione ambientale di cui al punto n. 9.1), ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., considerata la rilevanza dell'opera, per natura, complessità, ubicazione e dimensioni degli interventi, acquisita l'intesa del soggetto proponente come citato in premessa, è istituito l'organo della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominato “Osservatorio Ambientale Sistema autostradale e tangenziale di Bologna”, ai fini della verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'Art. 1, sez. A, B e C, attraverso lo svolgimento dei compiti più avanti indicati.

Il predetto Osservatorio Ambientale sarà composto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (n. 2 rappresentanti, dei quali 1 con funzioni di Presidente), dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (n. 1 rappresentante),



dalla Regione Emilia Romagna (n. 1 rappresentante), dalla Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna (n. 1 rappresentante), dal Comune di Bologna (n. 1 rappresentante) e dal Comune di San Lazzaro Savena (n. 1 rappresentante).

Alle riunioni dell'Osservatorio partecipa la Società Autostrade per l'Italia S.p.A., fatta eccezione per le attività deliberative.

Ai fini del proprio funzionamento, l'Osservatorio Ambientale si avvarrà di un nucleo di supporto tecnico con compiti definiti dall'Osservatorio Ambientale stesso.

Le Amministrazioni ed i soggetti interessati dalle condizioni ambientali, quali Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza, partecipano ai lavori dell'Osservatorio e si esprimono unicamente attraverso i loro rispettivi rappresentanti.

I compiti dell'Osservatorio Ambientale, anche sulla scorta delle esperienze maturate in tema di osservatori ambientali, sono i seguenti:

- verificare l'ottemperanza delle condizioni ambientali impartite nel provvedimento di valutazione ambientale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Regione;
- esaminare i progetti degli interventi fornendo ogni indicazione ritenuta utile, anche in merito a soluzioni tecniche da adottare in corso d'opera, relativamente agli aspetti ambientali;
- verificare la corretta esecuzione sia degli interventi e delle ricadute sul territorio sia delle modalità di attuazione delle compensazioni ambientali eventualmente previste, fornendo ogni indicazione ritenuta utile anche a fronte di criticità non previste;
- verificare la corretta attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale o approvare l'eventuale aggiornamento;
- proporre all'Autorità competente le migliori strategie e le eventuali misure emergenziali atte a contenere gli impatti cumulativi, laddove vi sia, su tali impatti, il concorso del progetto di cui al presente decreto;
- svolgere le verifiche di competenza in ordine all'utilizzo delle terre e rocce da scavo, alle variazioni che non costituiscono modifiche sostanziali al Piano di Utilizzo e ai procedimenti per la determinazione di eventuali valori di fondo naturale, comunicando all'Autorità competente i relativi esiti per gli eventuali successivi adempimenti;



- sovrintendere alle verifiche ambientali nella fase di attuazione dei singoli Progetti Esecutivi approvati, attraverso il monitoraggio delle componenti ambientali con le quali gli interventi si troveranno ad interferire e indicare ogni utile iniziativa ritenuta necessaria, collaborando al conseguimento delle autorizzazioni ambientali in corso d'opera nei tempi stabiliti dalla normativa di riferimento;
- esaminare sotto il profilo ambientale le variazioni progettuali, non sostanziali, in corso d'opera che concorrono agli obiettivi del quadro prescrittivo;
- fornire pareri su temi sensibili inerenti le componenti ambientali oggetto del Piano di Monitoraggio Ambientale;
- esaminare gli elaborati relativi al monitoraggio ambientale ed indicare gli interventi che si rendessero necessari a tutela e mitigazione ambientale degli eventuali ulteriori impatti possibili;
- informare, attraverso il Presidente, gli Enti locali territorialmente interessati sull'attività dell'Osservatorio stesso ed assicurare la disponibilità e l'accessibilità della documentazione in proprio possesso;
- garantire, ai fini della condivisione dei dati di monitoraggio e delle analisi relative alle diverse componenti ambientali, la piena collaborazione con la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, fornendo tutte le informazioni necessarie ad alimentare le Banche Dati del Portale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- trasmettere alle Amministrazioni rappresentate al suo interno informazioni periodiche con cadenza semestrale sullo stato di avanzamento dello svolgimento dei compiti assegnati;

per tali motivi il proponente e gli eventuali altri soggetti coinvolti dovranno inviare all'Osservatorio tutta la documentazione necessaria.

Per consentire una completa informazione del pubblico sui lavori dell'Osservatorio dovrà essere attivato un sito WEB sul quale dovranno essere pubblicate le informazioni sulle attività in corso e concluse, sui risultati del Piano di monitoraggio e sullo stato di avanzamento generale delle verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali del presente Decreto.

Con successivo provvedimento della Direzione Generale competente, si provvederà alla costituzione dell'Osservatorio Ambientale, ed alla definizione dettagliata dei compiti e del funzionamento dello stesso.

Gli oneri di funzionamento dell'Osservatorio e relativo supporto tecnico, delle spese di missione e sopralluoghi per lo svolgimento dei compiti previsti sono



posti a carico della società Autostrade per l'Italia S.p.A., come disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

L'Osservatorio Ambientale provvederà a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'art. 28 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017, comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato art. 28, le attività di verifica saranno svolte dall'Autorità Competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di propria competenza.

Alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'Art. 1, laddove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti, si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente.

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ad ISPRA, all'ARPA Emilia Romagna, alla Regione Emilia Romagna, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

La Società Autostrade per l'Italia S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, al parere del Ministero



dei beni e delle attività culturali ed al parere della Regione Emilia Romagna sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

